



COMUNICATO STAMPA

OAM: ENTRO IL 18 MAGGIO OPERATIVO IL REGISTRO DEGLI OPERATORI IN CRIPTOVALUTE

Sarà operativa entro il 18 maggio la Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute tenuto dall'OAM al quale dovranno iscriversi i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che operano in Italia. Lo specifica l'OAM alla luce della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo decreto ministeriale. Tutti i soggetti, già operativi, anche *on-line*, alla data di apertura del Registro, ed in possesso dei requisiti di legge (art.17-*bis*, comma 2, del D. Lgs 141/2010), avranno 60 giorni di tempo da tale data per comunicare la propria operatività in Italia e continuare ad esercitare l'attività senza dover attendere la pronuncia dell'OAM sull'iscrizione nel Registro. In caso di mancato rispetto del termine sopra richiamato, o di diniego all'iscrizione da parte dell'Organismo, l'eventuale esercizio dell'attività sarà considerato abusivo.

I soggetti non ancora operativi alla data di apertura del Registro, invece, dovranno comunicare l'intenzione di operare in Italia, adeguandosi ai requisiti normativi sopra richiamati, e attendere la pronuncia dell'Organismo per poter operare legalmente in Italia.

L'Organismo avrà 15 giorni per verificare la regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata e disporre o negare l'iscrizione. Il termine dei 15 giorni potrà essere sospeso una sola volta, al massimo per 10 giorni se l'OAM ritiene la comunicazione incompleta o da integrare.

L'OAM dovrà curare la chiarezza, la completezza e l'accessibilità al pubblico dei dati riportati nella Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute nella quale saranno tra l'altro annotati: il cognome e il nome del prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale o del prestatore di servizi di portafoglio digitale persona fisica ovvero la denominazione sociale e la sede legale o la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica in caso di soggetto diverso da persona fisica; l'indicazione della tipologia di servizio prestato,



l'indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l'indirizzo *web* tramite il quale il servizio è svolto.

L'OAM fornirà, su richiesta, ogni informazione e documentazione detenuta alla luce della gestione della Sezione speciale del Registro a tutti i soggetti istituzionali impegnati nella lotta all'antiriciclaggio e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Tra i dati che potranno essere richiesti quelli relativi alle operazioni effettuate dai soggetti iscritti sul territorio della Repubblica italiana: dati identificativi del cliente, dati sintetici relativi all'operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente.

Roma, 18 febbraio 2022